



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

**CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA
REGIONE SICILIANA**

Adunanza di Sezione del 11 aprile 2017

NUMERO AFFARE 00089/2017

OGGETTO:

Richiesta di parere urgente del Presidente della Regione Siciliana in ordine all'art. 2 l.r. n. 6/2017 di interpretazione autentica delle disposizioni contenute nel comma 2 bis dell'art. 11 della l.r. n. 35/1997.

LA SEZIONE

Vista la richiesta prot.n. 8693 del 10 aprile 2017 con cui il Presidente della Regione Siciliana ha chiesto il parere del Consiglio di Giustizia Amministrativa sull'affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Silvia La Guardia;

Premesso

In risposta a specifico quesito della Presidenza della Regione Siciliana, questo Consesso, con parere 19 ottobre 2016 n. 1049 ha fornito una interpretazione dell'art. 11, comma 2-bis, l. n. 35/1997, inserito dalla l.r. n. 17/2016, ritenendo, in

base ai canoni dell'interpretazione letterale, sistematica e costituzionalmente orientata, che la previsione (secondo cui *“La cessazione del consiglio comunale per qualunque altra causa comporta la decadenza del sindaco e della rispettiva giunta e la nomina di un commissario”*) non trova applicazione immediata, ma si applichi a decorrere dal primo rinnovo degli organi comunali successivo alla data di entrata in vigore della l.r. n. 17/2016.

Viene ora formulato un nuovo quesito sulla medesima questione, a seguito di *ius superveniens*.

Nel quesito la Presidenza della Regione riferisce di essersi conformata al parere n. 1049/2016 con la circolare n. 3 del 15 febbraio 2017. Si è proceduto sinora a scioglimento di cinque consigli comunali per inadempimenti relativi all'adozione del bilancio, con nomina di commissari straordinari in sostituzione dei soli consigli comunali, e senza declaratoria di decadenza dei sindaci.

Riferisce inoltre la Presidenza della Regione che è in corso il procedimento di commissariamento per altri due consigli comunali.

E' peraltro sopravvenuta la l.r. 29 marzo 2017, n. 6, pubblicata in G.U.R.S. del 31 marzo 2017 e in vigore dal medesimo giorno, che contiene una norma autoqualificantesi come di *“interpretazione autentica in materia di cessazione delle cariche negli enti locali”*, a tenore della quale *“Il comma 2-bis dell'articolo 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 si interpreta come immediatamente applicabile dalla data di entrata in vigore della legge regionale 11 agosto 2016, n. 17”* (art. 2, l.r. n. 6/2017).

Viene pertanto adottata legislativamente una soluzione opposta all'interpretazione sostenuta con il citato parere n. 1049/2016.

La Presidenza della Regione afferma, nella richiesta di parere, di ritenere la norma sopravvenuta incostituzionale, perché non sarebbe una norma di interpretazione, ma innovativa, con un illegittimo effetto retroattivo, in violazione dei principi di certezza del diritto e ragionevolezza, e chiede se la norma possa essere disapplicata

da parte della Presidenza della Regione, o quali altri rimedi giuridici siano possibili. La Presidenza segnala altresì che per i cinque Comuni per i quali i consigli comunali sono stati già commissariati, e per gli altri due commissariandi, andrebbe pronunciata, in applicazione della sopravvenuta legge regionale, anche la decadenza dei Sindaci, e che tanto andrebbe disposto entro il 13 aprile 2017, al fine di consentire di procedere alle elezioni degli organi comunali in data 11 giugno 2017 in concomitanza con le prossime elezioni amministrative. Ove la decadenza dei Sindaci venisse disposta dopo il 13 aprile 2017, vi sarebbe un differimento di un anno delle elezioni. Di qui la richiesta di riscontro con particolare urgenza.

Considerato

Questo Consesso osserva che la “disapplicazione” delle leggi è consentita, da parte di giudici e pubbliche amministrazioni, solo ove esse siano in contrasto con il diritto europeo di immediata e diretta applicazione (Trattato FUE, regolamenti, direttive scadute e puntuali), ma non anche quando le leggi siano sospette di contrasto con la Costituzione.

Non è infatti consentito un “sindacato diffuso” di costituzionalità, ma solo un sindacato rimesso alla Corte costituzionale, che può essere adita o in via incidentale, ove penda un giudizio davanti ad una giurisdizione, mediante incidente di costituzionalità sollevato da un giudice, o in via principale, mediante ricorso dello Stato contro le leggi regionali, o delle Regioni contro le leggi statali, con cui si denuncia la invasione delle reciproche sfere di competenza.

E' pertanto preclusa alla Presidenza della Regione la disapplicazione dell'art. 2, l.r. n. 6/2017.

E' altresì precluso a questo Consesso, adito in sede consultiva con quesito della Presidenza della Regione, sollevare incidente di costituzionalità, perché la sezione consultiva del CGARS, in sede di risposta a quesiti, esercita una funzione consultiva, e dunque non costituisce una giurisdizione. La sottoposizione di un quesito, del resto, non dà luogo ad un giudizio, trattandosi di un affare consultivo.

Pertanto, nel vigore dell'art. 2, l.r. n. 6/2017, e stante la sua immediata

applicabilità, è dovere della Presidenza della Regione disporre la decadenza dei Sindaci dei Comuni i cui consigli comunali siano stati già sciolti, nonché, per i Comuni i cui consigli comunali debbano essere sciolti, disporre contestualmente la decadenza dei relativi Sindaci.

Tanto va fatto con la massima tempestività consentita dai tempi dell'azione amministrativa, assicurando, ove possibile, che ciò avvenga in tempo utile per consentire la minima durata del commissariamento, e il rinnovo degli organi comunali nel più breve tempo possibile, mediante elezioni concomitanti con la prossima data di elezioni amministrative nella Regione Siciliana.

I Sindaci attinti dai provvedimenti di decadenza valuteranno se attivare i rimedi giurisdizionali consentiti dall'ordinamento, sollecitando, mediante ricorso giurisdizionale, anche eventuali questioni di costituzionalità nei confronti dell'art. 2, l.r. n. 6/2017, che sembrano *prima facie* non manifestamente infondate, alla luce dei principi in tema di norme di interpretazione autentica e di norme retroattive, e dei canoni di ragionevolezza, proporzionalità, certezza del diritto, economicità dell'azione amministrativa .

La Presidenza della Regione potrebbe valutare di costituirsi in tali giudizi *ad adiuvandum* anziché in resistenza, o semplicemente rimettendosi alla decisione del giudice.

Considerato, altresì, che la Presidenza della Regione non ha legittimazione attiva a impugnare in via principale una legge della Regione Siciliana, e che non sembrano sussistere i presupposti per sollevare un conflitto di attribuzioni, non apparendo la legge regionale invasiva di prerogative costituzionali della Giunta regionale, è rimessa alla Presidenza della Regione ogni altra iniziativa di tipo politico, che esula dalla competenza consultiva di questo Consesso.

P.Q.M.

Si esprime il parere richiesto nei sensi indicati in motivazione.

N. 00089/2017 AFFARE

L'ESTENSORE
Silvia La Guardia

IL PRESIDENTE
Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO
Giuseppe Chiofalo